

Sicurezza stradale

*Interventi in materia di sicurezza stradale
e delega al Governo per la revisione del Codice della strada*



ADP
ANTONIO DE POLI

Premessa

Il 14 dicembre 2024 è entrata in vigore è la legge 25 novembre 2024, n. 177, che introduce nuove misure in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285).

Il provvedimento interviene su diversi aspetti della disciplina della circolazione stradale ed è diviso in due parti: la prima parte innova alcune disposizioni dell'attuale codice della strada, introdotto nel 1992 e già modificato più volte; la seconda parte conferisce al Governo una delega per il riordino delle norme sulla circolazione stradale e la motorizzazione.



Guida in stato di ebbrezza

Le nuove norme introducono ulteriori sanzioni.

Il conducente punito per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico

- superiore a 0,8 e inferiore a 1,5 gr/litro
- superiore a 1,5 gr/litro

sarà sottoposto al divieto assoluto di assumere alcool prima di guidare oppure all'obbligo di guidare un veicolo dotato di «*alcolock*», un dispositivo che rileva il tasso alcolemico e blocca l'avvio del motore del veicolo in caso di valore superiore a zero.

Sulla patente di guida saranno indicati i codici

- Limitazione dell'uso, Codice 68. Niente alcool;
- Limitazione dell'uso, Codice 69. Limitazione alla guida di veicoli dotati di ***alcolock***.

L'indicazione di questi codici resta sulla patente per

- 2 anni per il caso della violazione più lieve (0,8 – 1,5 gr/litro);
- 3 anni per il caso della violazione più grave (sopra 1,5 gr/litro);
- un tempo maggiore a discrezione della commissione medica competente per i rinnovi della patente.

Tutte le pene sono aumentate di un terzo in caso di violazioni commesse da chi ha già l'indicazione dei codici sulla patente.

Le pene sono inoltre raddoppiate in caso di manomissione dell'*alcolock* o dei relativi sigilli.



Guida in stato di ebbrezza

Secondo le norme già in vigore, **in via generale** le sanzioni per guida in stato di ebbrezza dipendono dal tasso alcolemico rilevato nel conducente:

tasso alcolemico superiore a 0,5 gr/litro e fino a 0,8 gr/litro

- sanzione pecuniaria da 543 a 2.170 euro;
- sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
- decurtazione di 10 punti dalla patente.

Tasso alcolemico superiore a 0,8 gr/litro e fino a 1,5 gr/litro

- ammenda da 800 a 3.200 euro;
- arresto fino a 6 mesi;
- sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
- decurtazione di 10 punti dalla patente.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/litro

- ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
- arresto da 6 mesi a 1 anno;
- sospensione della patente da 1 a 2 anni;
- revoca della patente in caso di recidiva nei 2 anni successivi;
- confisca del veicolo, se di proprietà del conducente;
- decurtazione di 10 punti dalla patente.



Guida sotto l'effetto di stupefacenti

Attraverso la modifica **viene punito chiunque, a seguito dei controlli previsti, risulti aver assunto sostanze stupefacenti, anche se non si trova in stato di alterazione psico-fisica.**

L'accertamento dell'assunzione delle sostanze vietate avviene attraverso **3 livelli di controlli:**

- 1) il primo controllo preliminare viene svolto nell'immediatezza del fermo del veicolo, con il conducente a bordo, attraverso accertamenti qualitativi non invasivi, anche attraverso apparecchi portatili, da parte della Polizia stradale;
- 2) il secondo livello di controlli viene svolto attraverso accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale (saliva) del conducente prelevato sul posto, nell'immediatezza del fermo del veicolo. In passato il prelievo del campione avveniva sulla mucosa del cavo orale e non sul liquido salivare e veniva effettuato da personale sanitario ausiliario delle forze di polizia; ora potrà essere svolto direttamente dalla Polizia stradale;
- 3) il terzo livello di controlli si ha quando i controlli di secondo livello non siano possibili, per mancanza di dispositivi idonei o per rifiuto del conducente di sottoporsi al prelievo. In questo caso gli agenti di Polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili, presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate per il prelievo dei campioni liquidi biologici, al fine dell'accertamento dell'assunzione di sostanze vietate.

Il campione prelevato viene analizzato da laboratori accreditati.

In sede di controlli stradali, al conducente può essere ritirata immediatamente la patente finché l'esito degli accertamenti approfonditi non sia disponibile e comunque per non più di 10 giorni, oppure vietato di proseguire il tragitto sulla base dei soli controlli preliminari che abbiano avuto esito positivo.

In caso di esito positivo degli accertamenti approfonditi, il conducente deve sottoporsi a visita medica nei successivi 60 giorni, per la verifica dei requisiti fisici e psichici per la guida. Il Prefetto dispone in ogni caso la sospensione cautelare della patente fino all'esito dell'esame di revisione.

Se la visita medica ha esito sfavorevole, è disposta la revoca della patente, con divieto di conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi 3 anni.

Guida sotto l'effetto di stupefacenti

Le sanzioni per i conducenti senza patente

Nel caso in cui il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o il rifiuto di sottoporsi ai controlli sia compiuto dal **minore di 21 anni che non ha conseguito la patente**, si prevede il divieto di conseguire la patente fino al compimento dei 24 anni. Fino a quel momento, non si potrà neanche richiedere la conversione di una patente rilasciata all'estero.

Se al momento dei fatti l'interessato era in possesso dell'autorizzazione temporanea a esercitarsi (**foglio rosa**), tale permesso è sospeso o revocato.

Se i fatti sono commessi da **chi ha più di 21 anni e non abbia la patente**, si prevede il divieto di conseguirla, anche per conversione, per un periodo da 1 a 2 anni.

Se questi soggetti commettono violazioni che comporterebbero la sospensione o la revoca della patente di guida, al posto di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente fino a 3 anni successivi all'accertamento dei reati.



Abbandono di animali

L'abbandono di animali, in via generale, è punito con:

- l'arresto fino a 1 anno *oppure*
- l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Tali pene sono **umentate di un terzo** se l'abbandono avviene in strada o nelle vicinanze.

Se il fatto è commesso attraverso l'uso di veicoli, si applica la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente**, da 6 mesi a 1 anno.

Chi abbandona animali è punito con la stessa pena prevista per le **lesioni personali stradali gravi o gravissime** e per l'**omicidio stradale**, se l'abbandono causa un incidente stradale dal quale derivano lesioni personali o la morte di una o più persone.



Sospensione breve della patente

Alcune violazioni, oltre a essere sanzionate con la decurtazione dei punti dalla patente di guida e il pagamento della sanzione in denaro, potranno essere punite con la **sospensione breve della patente**.

La sospensione breve potrà essere pari a

- 7 giorni se il conducente ha almeno 10 punti residui sulla patente;
- 15 giorni, in caso di meno di 10 punti residui.

Questo meccanismo aggiuntivo scatta solo in presenza di alcune violazioni tassative, già sanzionate con la decurtazione di punti (art. 126-*bis* del Codice), quali **per esempio**:

- mancato rispetto dei segnali di senso vietato o divieto di sorpasso;
- circolazione contromano;
- retromarcia nelle autostrade;
- omessa precedenza;
- violazione delle segnalazioni dei semafori;
- pericolosa inversione del senso di marcia;
- mancato uso delle cinture di sicurezza o dei sistemi di sicurezza per i bambini, incluso il dispositivo di anti-abbandonamento;
- uso di *smartphone*, cellulari e altri dispositivi portatili durante la guida etc.



Eccesso di velocità e guida distratta

Il **superamento dei limiti di velocità** di oltre 10 km/h e non oltre 40 km/h) è punito:

- con la sanzione amministrativa da 173 a 694 euro;
- se la violazione è commessa **all'interno di un centro abitato e per almeno due volte nell'arco di un anno**, si applicano la **sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 220 a 880 euro** nonché la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione** della patente di guida da 15 a 30 giorni.

È **aggravata** la sanzione per l'utilizzo di **smartphone, cellulari, altri dispositivi che non consentano di tenere le mani al volante e l'utilizzo di cuffie sonore** (è consentito infatti l'uso di un solo auricolare, per ridurre il senso di isolamento da rumori e contesto). Si prevede:

- la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro;
- la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi.

In caso di recidiva nei 2 anni successivi le sanzioni sono aumentate (da 350 a 1.400 euro).

È aumentato anche il periodo di sospensione (da 1 a 3 mesi).



Modifiche alle norme sugli *autovelox* e ZTL

- Gli **enti proprietari di dispositivi di controllo automatico** avranno l'obbligo di effettuare **verifiche periodiche di funzionamento e taratura** degli apparecchi di rilevazione utilizzati;
- nel caso di violazioni reiterate entro la stessa ora e su un tratto di strada che ricada nella competenza di uno stesso ente proprietario (per esempio comune o Stato), **le sanzioni non si cumulano ma viene punita solo la violazione più grave, con aumento di un terzo della sanzione;**
- nelle **ZTL**, in caso di **violazioni plurime e senza contestazione immediata**, si applica **una sola sanzione per ciascun giorno di calendario;**
- i **controlli in uscita dalle ZTL** potranno essere **attivati solo in condizioni di traffico ordinarie** e dovranno essere **disattivati quando eventi eccezionali e straordinari determinino l'involontaria permanenza dei veicoli all'interno delle aree controllate.**



Circolazione delle biciclette e dei monopattini elettrici

- Viene soppressa la definizione e la disciplina della «**casa avanzata**», ovvero la linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto degli altri veicoli;
- viene **introdotto l'obbligo di distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri per le auto che sorpassano le biciclette, se le condizioni della strada lo consentono.**
- **I monopattini elettrici:**
 - dovranno essere dotati di un contrassegno adesivo non rimovibile (targa);
 - dovranno essere coperti da assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile;
 - non potranno essere utilizzati fuori dai centri urbani;
 - i conducenti, non solo minorenni, dovranno indossare il casco protettivo.



Neopatentati e aspiranti

Limitazioni alla guida

Viene estesa da 1 a 3 anni la durata del **divieto di guida imposto ai neopatentati**, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente ai:

- veicoli superiori a 75 kw/t (ora 55 kw/t);
- veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 kw per tonnellata (ora 70 kw).

Ne deriva un innalzamento, rispetto alla normativa precedente, rispettivamente, di 20 e 35 kW/t sul primo anno; viene viceversa introdotta una restrizione per i due anni successivi al primo.



Neopatentati e aspiranti

Esercitazioni alla guida

- Gli autorizzati a conseguire le patenti AM, A1, A2 ed A non possono trasportare **mai** passeggeri.
- L'aspirante al conseguimento della patente B, in possesso del c.d. **foglio rosa**, potrà esercitarsi alla guida, alle condizioni già previste, **solo** dopo aver effettuato **esercitazioni certificate obbligatorie su strade extraurbane o autostrade e in condizioni di guida notturna**.
Tale certificazione sarà rilasciata da un'**autoscuola** e dovrà essere esibita in caso di controlli insieme al foglio rosa.



Scuola di Formazione Politica

ANTONIO DE POLI



Palazzo Madama - 00186 Roma - Tel. 06 67062210

E-mail: antonio.depoli@senato.it

Segreteria Padova: Casella postale, 1 35010

Limena (PD) - Uff.: +39 3917553872

Sito: www.antoniodepoli.it

E-mail: depoli.antonio@gmail.com



@antoniodepoli